



BANCA CENTRALE EUROPEA  
VIGILANZA BANCARIA

## Consultazione pubblica

riguardante un progetto di regolamento della Banca centrale europea sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione

BANKENTOEZICHT

Novembre 2015

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

**BANKING SUPERVISION**

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHLAD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

**SUPERVISIÓN BANCARIA**

BANKING SUPERVISION

BANKENAUF SICHT

SUPERVISÃO BANCÁRIA



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
EUROSYSTEM

IT

**ECB-RESTRICTED until adoption,  
thereafter ECB-PUBLIC**

**REGOLAMENTO (UE) [2016 / XX] DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  
del [giorno mese 2016]  
sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione  
(BCE/YYYY/XX)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi<sup>1</sup>, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafi 1 e 2,

Visto il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012<sup>2</sup>, e in particolare gli articoli 89, paragrafo 3, 178, paragrafo 1, 282 paragrafo 6, 327, paragrafo 2, l'articolo 380, gli articoli 395, paragrafo 1, 400, paragrafo 2, 415, paragrafo 3, 420, paragrafo 2, 467, paragrafo 3, 468, paragrafo 3, 471, paragrafo 1, 473, paragrafo 1, 478, paragrafo 3, l'articolo 479, paragrafi 1 e 4, l'articolo 480, paragrafo 3, l'articolo 481, paragrafi 1, 2, e 5, e gli articoli 486, paragrafo 6 e 495, paragrafo 1,

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, e in particolare l'articolo 2 e l'allegato 2,

Visto il Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi<sup>4</sup>, e in particolare gli articoli 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), e 12, paragrafo 1, lettera c), punto i), e gli articoli 12, paragrafo 3, 23, paragrafo 2 e l'articolo 24, paragrafi 4 e 5,

Vista la consultazione pubblica e l'analisi effettuate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013,

---

1 GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.  
2 GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.  
3 GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1.  
4 GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1.

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue:

- (1) Il diritto dell'Unione relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi prevede opzioni e discrezionalità in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi, che possono essere esercitate dalle autorità competenti.
- (2) Poiché la Banca centrale europea (BCE) è l'autorità competente negli Stati membri partecipanti come stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione al fine di assolvere i propri compiti microprudenziali nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 nei confronti di enti creditizi che sono classificati come significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del suddetto regolamento e della parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)<sup>5</sup> e ha tutti i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell'Unione conferisce alle autorità competenti, la BCE ha il potere di esercitare le opzioni e le discrezionalità previste dal diritto dell'Unione.
- (3) La BCE assolve i propri compiti di vigilanza nel quadro dell'MVU, che dovrebbe assicurare che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata in maniera coerente ed efficace, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato nella stessa maniera agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo. Nell'assolvimento dei suoi compiti di vigilanza la BCE dovrebbe tenere pienamente conto della diversità degli enti creditizi, delle loro dimensioni e del loro modello imprenditoriale, nonché dei vantaggi sistemici della diversità nel settore bancario dell'Unione.
- (4) Al fine di assicurare nel periodo transitorio la progressiva convergenza tra il livello dei fondi propri e gli adeguamenti prudenziali applicati alla definizione di fondi propri in tutta l'Unione e alla definizione di fondi propri stabilita dal diritto dell'Unione, occorre che l'introduzione dei requisiti in materia di fondi propri di cui al presente regolamento avvenga gradualmente.
- (5) L'applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi negli Stati membri che partecipano all'MVU è un obiettivo specifico del regolamento (UE) n. 1024/2013 e del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), ed è affidato alla BCE.
- (6) Ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni e discrezionalità per gli Stati membri, la BCE dovrebbe applicare anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni e discrezionalità, nella misura in cui tali norme nazionali non inficino il corretto funzionamento dell'MVU, di cui la BCE è responsabile.

---

5 Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

- (7) Tali opzioni e discrezionalità non comprendono quelle a disposizione esclusivamente delle autorità competenti, sul cui esercizio la BCE ha competenza esclusiva, e che dovrebbe esercitare ove opportuno.
- (8) Nell'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità, la BCE, come autorità competente, dovrebbe tener conto dei principi generali del diritto dell'Unione, in particolare la parità di trattamento, la proporzionalità e le legittime aspettative degli enti creditizi vigilati.
- (9) Per quanto riguarda le legittime aspettative degli enti creditizi vigilati, la BCE riconosce la necessità di prevedere periodi transitori nei casi in cui il suo esercizio delle opzioni e delle discrezionalità si discosta in modo significativo dall'approccio adottato dalle autorità nazionali competenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, laddove la BCE eserciti le proprie opzioni e discrezionalità relativamente alle disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, il presente regolamento dovrebbe stabilire degli adeguati periodi transitori,
- (10) L'articolo 143, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> dispone che le autorità competenti pubblichino le modalità di esercizio delle opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

##### **Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento specifica alcune delle opzioni e discrezionalità conferite alle autorità competenti ai sensi del diritto dell'Unione in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi che la BCE esercita. Si applica esclusivamente con riferimento agli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013, e della Parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

#### *Articolo 2*

##### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

---

<sup>6</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

## CAPO I

### Fondi propri

#### *Articolo 3*

#### **Articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario**

Fatto salvo l'articolo 90 del regolamento (UE) n. 575/2013, e ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, conformemente alla Parte tre del medesimo regolamento, gli enti creditizi applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1250% al maggiore dei seguenti importi:

- (a) l'importo delle partecipazioni qualificate in imprese di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 che supera il 15% del capitale ammissibile dell'ente creditizio; e
- (b) l'importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese di cui all'articolo 89, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 575/2013, che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente creditizio.

## CAPO II

### Requisiti patrimoniali

#### *Articolo 4*

#### **Articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: Default di un debitore**

Indipendentemente dal trattamento nazionale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli enti creditizi applicano il criterio "in arretrato da oltre 90 giorni" per le categorie di esposizioni indicate all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

#### *Articolo 5*

#### **Articolo 282, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013: Insiemi di attività coperte**

Per le operazioni di cui all'articolo 282, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi impiegano il metodo del valore di mercato di cui all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013.

#### *Articolo 6*

#### **Articolo 327, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: compensazione**

1. Gli enti creditizi possono utilizzare la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, di cui all'articolo 327, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che ricorra una delle seguenti due condizioni:
  - a) anteriormente al 4 novembre 2014, l'autorità nazionale competente adottava un metodo che prende in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile; o
  - b) anteriormente al 4 novembre 2014, l'autorità nazionale competente prevedeva un requisito di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che possano manifestarsi in sede di conversione.

2. I metodi adottati dalle autorità nazionali competenti, indicati al paragrafo 1, continuano ad essere utilizzati fino all'adozione da parte della BCE del proprio metodo ai sensi dell'articolo 327, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

*Articolo 7*

**Articolo 380 del regolamento (UE) n. 575/2013: Sospensione**

Nel caso di gravi perturbazioni di funzionamento ai sensi dell'articolo 380 del regolamento (UE) n. 575/2013, confermate dalla BCE con una dichiarazione pubblica, si applicano le seguenti disposizioni, fino al momento in cui la BCE emetta una dichiarazione pubblica secondo cui il corretto funzionamento è ripristinato:

- (a) gli enti creditizi non sono tenuti al rispetto dei requisiti di fondi propri di cui agli articoli 378 e 379 del regolamento (UE) n. 575/2013; e
- (b) il mancato regolamento di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non è considerato come un default ai fini del rischio di credito.

CAPO III

**Grandi esposizioni**

*Articolo 8*

**Articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: Limiti delle grandi esposizioni**

Indipendentemente dal trattamento nazionale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il limite del valore di una grande esposizione di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 non è inferiore a 150 milioni di EUR.

*Articolo 9*

**Articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: Esenzioni**

1. Le esposizioni elencate all'articolo 400, paragrafo 2, lettere da e) a k), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono interamente esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
2. Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 assunte da un ente creditizio nei confronti delle imprese ivi contemplate sono interamente esentate dal limite delle grandi esposizioni stabilito dall'articolo 395, paragrafo 1 del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3 del medesimo regolamento, come ulteriormente specificate nell'allegato I del presente regolamento, e sempre che tali imprese siano enti, enti finanziari sottoposti ad adeguati requisiti prudenziali, società di partecipazione finanziaria madre, società di partecipazione finanziaria mista madre, società strumentali, imprese d'assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa, incluse nella medesima vigilanza su base consolidata in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013, alla

direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>, o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo, come ulteriormente specificato nell'allegato I del presente regolamento.

3. Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono interamente esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento, come ulteriormente specificato nell'allegato II del presente regolamento.
4. Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80% del valore nominale delle obbligazioni garantite se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del suddetto regolamento.
5. Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80% del valore dell'esposizione se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
6. Gli enti creditizi valutano se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013. nonché negli allegati del presente regolamento. La BCE può sottoporre a verifica tale valutazione in qualsiasi momento e richiedere a questo scopo agli enti creditizi di trasmettere la documentazione di cui agli allegati del presente regolamento.
7. Il presente articolo si applica soltanto nel caso in cui lo Stato membro interessato non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 di concedere un'esenzione totale o parziale per la specifica esposizione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

#### CAPO IV

#### **Liquidità**

#### *Articolo 10*

#### **Articolo 415, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: obbligo di segnalazione**

Fatti salvi altri obblighi di segnalazione, gli enti creditizi segnalano alla BCE, ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, le informazioni richieste dalla normativa nazionale al fine di controllare l'osservanza delle norme nazionali in materia di liquidità, laddove tali informazioni non siano già state fornite alle autorità nazionali competenti.

---

<sup>7</sup> Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag.1).

*Articolo 11*

**Articolo 420, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 23, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione: deflussi di liquidità**

Nel valutare i deflussi di liquidità derivanti da elementi fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 420, paragrafo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi ipotizzano un tasso di deflusso del 5%, come indicato all'articolo 420, paragrafo 2 del medesimo regolamento e all'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/61. I deflussi corrispondenti sono segnalati in conformità con il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014<sup>8</sup>.

*Articolo 12*

**Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione: attività liquide**

1. Al fine di identificare le attività di livello 1 ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi includono le esposizioni verso banche centrali solamente in conformità del paragrafo 2.
2. Ai fini del paragrafo 1:
  - (a) le esposizioni verso la BCE possono essere incluse come attività di livello 1, a condizione che tali esposizioni rientrino nell'ambito di applicazione dell'intesa comune tra la BCE e le autorità nazionali competenti (Common Understanding between the ECB and National Competent Authorities), pubblicata il 30 settembre 2015<sup>9</sup>, e possano essere ritirate in base alle condizioni specificate in tale intesa comune;
  - (b) le esposizioni verso banche centrali di altri Stati membri o di paesi terzi che hanno introdotto il coefficiente di copertura della liquidità specificato nel regolamento delegato (UE) 2015/61 o un requisito di copertura della liquidità equivalente possono essere incluse come attività di livello 1, a condizione che ci sia un accordo in vigore tra l'autorità competente interessata e la banca centrale che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61;
  - (c) le esposizioni verso banche centrali di paesi terzi che non hanno introdotto un requisito di copertura della liquidità equivalente al coefficiente di copertura della liquidità specificato nel regolamento delegato (UE) 2015/61 possono essere incluse come attività di livello 1 solo per l'importo che eccede le riserve obbligatorie che gli enti creditizi sono obbligati a detenere presso queste banche centrali.
3. Ai fini del paragrafo 2, la BCE determina le condizioni in base alle quali un requisito di copertura della liquidità è considerato equivalente al coefficiente di copertura della liquidità specificato nel regolamento delegato (UE) 2015/61, tenendo conto di eventuali valutazioni di equivalenza condotte in proposito dall'Autorità bancaria europea e dalla Commissione europea.

---

<sup>8</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

<sup>9</sup> Il testo dell'intesa comune è disponibili sul sito Internet della BCE [www.bankingsupervision.europa.eu](http://www.bankingsupervision.europa.eu).

4. La BCE può rivedere i criteri di ammissibilità delle attività di livello 1 di cui al paragrafo 2, lettera a), entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 13*

**Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione: Attività di livello 2B**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi includono le azioni come attività di livello 2B solo se queste sono incluse in un indice azionario principale in uno Stato membro o in un paese terzo, identificato come tale dalle autorità nazionali competenti dello Stato membro o dalla competente autorità pubblica del paese terzo.

*Articolo 14*

**Articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione: Attività di livello 2B**

1. Gli enti creditizi i quali, conformemente al proprio atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi, possono includere i titoli di debito societario come attività liquide di livello 2B nel rispetto di tutte le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), compresi i punti (ii) e (iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2. Per gli enti creditizi di cui al paragrafo 1, la BCE può rivedere periodicamente il requisito di cui al suddetto paragrafo e consentire una deroga all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punti (ii) e (iii) del regolamento delegato (UE) 2015/61, se sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3), dello stesso regolamento.

*Articolo 15*

**Articolo 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione:  
Deflussi da altri depositi al dettaglio**

1. Gli enti creditizi moltiplicano per 3% l'importo dei depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi di cui all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/61, a condizione che la Commissione abbia espresso la sua previa approvazione, conformemente all'articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento, attestando che sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 4.
2. Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

CAPO V

**Disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013**

*Articolo 16*

**Articolo 467, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013:**

**Perdite non realizzate misurate al valore equo**

1. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017, gli enti creditizi includono nel calcolo dei propri elementi relativi al capitale primario di classe 1 solo la percentuale applicabile di perdite non realizzate ai sensi dell'articolo 467, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e ivi comprese le perdite relative alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita».
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la percentuale applicabile è:
  - (a) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016; e
  - (b) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017.
3. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali applicabili superiori a quelle di cui al paragrafo 2.

*Articolo 17*

**Articolo 468, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: Profitti non realizzati misurati al valore equo**

1. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017, gli enti creditizi escludono dal calcolo dei propri elementi relativi al capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile di profitti non realizzati ai sensi dell'articolo 468, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e ivi compresi i profitti relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria «Attività finanziarie disponibili per la vendita».
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la percentuale applicabile è:
  - (a) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016; e
  - (b) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017.
3. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali applicabili superiori a quelle di cui al paragrafo 2.

*Articolo 18*

**Articolo 471, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: Esenzione dalla deduzione di partecipazioni**

**nelle imprese di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1**

1. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, è consentito agli enti creditizi di non dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 le partecipazioni in imprese di

assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa, in conformità del trattamento stabilito dalla normativa nazionale, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Dal 1° gennaio 2018, gli enti creditizi deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1 le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le decisioni adottate dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

#### *Articolo 19*

#### **Articolo 473, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: introduzione di modifiche all'International Accounting Standard 19**

1. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018, gli enti creditizi possono aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo di cui all'articolo 473, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 575/2013 moltiplicato per il fattore applicabile, che corrisponde a:
  - (a) 0,6 nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016;
  - (b) 0,4 nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
  - (c) 0,2 nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
2. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca fattori inferiori a quelli di cui al paragrafo 1.

#### *Articolo 20*

#### **Articolo 478, paragrafo 3, lettere a) , c) e d) del regolamento (UE) n. 575/2013: Percentuali applicabili**

#### **per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2**

1. Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile è:
  - (a) 60% nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016;
  - (b) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
  - (c) 100% a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. Il presente articolo non si applica alle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura.
3. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali superiori a quelle di cui al paragrafo 1.

*Articolo 21*

**Articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013: percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 di investimenti significativi in soggetti del settore finanziario e di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura**

1. Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile ai fini dell'articolo 469, paragrafo 1, lettere a) e c), dello stesso regolamento è:
  - (a) 60% nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016;
  - (b) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
  - (c) 100% dal 1° gennaio 2018.
2. Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile è:
  - (a) 60% nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016;
  - (b) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
  - (c) 100% dal 1° gennaio 2018.
3. In deroga al paragrafo 2, laddove, ai sensi dell'articolo 478, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la normativa nazionale preveda una fase di eliminazione graduale di 10 anni, la percentuale applicabile è:
  - (a) 40% nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016;
  - (b) 60% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
  - (c) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
  - (d) 100% dal 1° gennaio 2019.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli enti creditizi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggetti a piani di ristrutturazione approvati dalla Commissione.
5. Se un ente creditizio che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 è acquisito da o si fonde con un altro ente creditizio mentre il piano di ristrutturazione è ancora in corso, senza che vi sia modifica del trattamento prudenziale delle attività fiscali differite, la deroga di cui al paragrafo 4 si applica all'ente creditizio acquirente, al nuovo ente creditizio risultante dalla fusione o all'ente creditizio che incorpora l'ente creditizio originario, in misura identica a quella in cui si applicava all'ente creditizio acquisito, fuso o incorporato.
6. La BCE può rivedere l'applicazione dei paragrafi 4 e 5 nel 2020, sulla base del monitoraggio della situazione di quegli enti creditizi.
7. In caso di un aumento imprevisto dell'impatto delle deduzioni di cui ai paragrafi 2 e 3, che la BCE ritenga significativo, è consentito agli enti creditizi di non applicare il paragrafo 2 o 3.
8. Laddove i paragrafi 2 e 3 non si applichino, è consentito agli enti creditizi di applicare le disposizioni della normativa nazionale.
9. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali superiori a quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

*Articolo 22*

**Articolo 479, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013: Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza**

1. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, la percentuale applicabile degli elementi di cui all'articolo 479, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 che sarebbero stati ammessi come riserve consolidate conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 65 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup> è ammessa come capitale primario di classe 1 consolidato in misura corrispondente alle percentuali di seguito stabilite.
2. Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile è:
  - a) 40% nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016; e
  - b) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
3. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali inferiori a quelle di cui al paragrafo 2.

*Articolo 23*

**Articolo 480, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: Riconoscimento nei fondi propri consolidati degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati**

1. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 480, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, il valore del fattore applicabile ai sensi dell'articolo 480, paragrafo 1, del suddetto regolamento è:
  - a) 0,6 nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016; e
  - b) 0,8 nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
2. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca fattori superiori a quelli di cui al paragrafo 1.

*Articolo 24*

**Articolo 481, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013: Filtri e deduzioni aggiuntivi**

1. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, ai fini di includere o dedurre le partecipazioni di cui all'articolo 481, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, le percentuali applicabili, purchè siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 481, paragrafo 1 del suddetto regolamento, sono:
  - a) 40% nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016; e
  - b) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

---

<sup>10</sup> Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

2. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, gli enti creditizi applicano il trattamento previsto dalla normativa nazionale all'ammontare delle partecipazioni rimanenti dopo l'applicazione del filtro o della deduzione in conformità del paragrafo 1.

*Articolo 25*

**Articolo 486, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013: Limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2**

1. Ai fini dell'articolo 486 del regolamento (UE) n. 575/2013, le percentuali applicabili sono:
  - (a) 60% nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016;
  - (b) 50% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
  - (c) 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
  - (d) 30% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
  - (e) 20% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
  - (f) 10% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
2. Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora tale normativa stabilisca percentuali inferiori a quelle di cui al paragrafo 1.

*Articolo 26*

**Articolo 495, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: Trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo basato sui rating interni (metodo IRB)**

Le categorie di esposizioni in strumenti di capitale che beneficiano dell'esenzione dal metodo IRB ai sensi dell'articolo 495, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 575/2013 comprendono, fino al 31 dicembre 2017, tutte le categorie di esposizioni in strumenti di capitale che beneficiavano, al 31 dicembre 2013, di un'esenzione dal trattamento secondo il metodo IRB concessa a norma dell'articolo 154, paragrafo 6, della direttiva 2006/48/CE, come recepita nello Stato membro dell'ente creditizio. Dopo l'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 495, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, solo le categorie di esposizioni in strumenti di capitale specificate nelle norme tecniche di regolamentazione possono beneficiare di tale esenzione.

*Articolo 27*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il [data mese AAAA].

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

*Il Presidente della BCE*

*Mario DRAGHI*

**Condizioni per valutare una esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 9, paragrafo 2 del presente regolamento.**

1. Il presente allegato si applica per quanto riguarda le esenzioni dal limite per le grandi esposizioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del presente regolamento. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento:
  - (a) gli enti finanziari, diversi da società di partecipazione finanziaria madri o società di partecipazione finanziaria miste madri, sono solamente quelli cui si applicano requisiti prudenziali adeguati conformemente all'articolo 113, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
  - (b) i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione della Commissione 2014/908/UE<sup>11</sup> sono considerati equivalenti.
2. Gli enti creditizi devono tenere in considerazione i seguenti criteri al fine di poter dimostrare che un'esposizione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa le condizioni per un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
  - (a) Al fine di valutare se la natura specifica dell'esposizione, della controparte o del rapporto tra l'ente creditizio e la controparte annulla o riduce il rischio di esposizione, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi devono tenere in considerazione se:
    - (i) le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettere b), c) ed e) del regolamento (UE) n. 575/2013 sono soddisfatte e in particolare se la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente e se i sistemi informatici sono integrati o, almeno, completamente allineati. Inoltre, essi devono considerare se vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il tempestivo rimborso dell'esposizione da parte della controparte all'ente creditizio, salvo il caso di una situazione di risanamento o risoluzione, in cui devono essere attuate le restrizioni delineate dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup>;
    - (ii) le esposizioni infragruppo proposte sono giustificate dalla struttura di finanziamento del gruppo;

---

<sup>11</sup> Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).

<sup>12</sup> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

- (iii) il procedimento con cui si decide di approvare una esposizione verso la controparte infragruppo, e il procedimento di monitoraggio e di revisione applicabili a tali esposizioni, sia a livello individuale che a livello consolidato, se applicabile, sono simili a quelli che sono applicati ai prestiti erogati a terze parti;
  - (iv) le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio consentono allo stesso di controllare costantemente e garantire che le grandi esposizioni verso imprese del gruppo siano in linea con la sua propensione al rischio, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se applicabile.
- (b) Al fine di valutare se eventuali rischi di concentrazione residui possano essere affrontati con altri mezzi parimenti efficaci, quali i dispositivi, processi e meccanismi di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE, come disposto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi devono tenere in considerazione se:
- (i) l'ente creditizio ha processi, procedure e controlli solidi, a livello individuale e a livello consolidato, se applicabile, al fine di garantire che l'utilizzo dell'esenzione non determini un rischio di concentrazione che è non in linea con la sua propensione al rischio e contrario ai principi di una sana gestione interna della liquidità all'interno del gruppo;
  - (ii) l'ente creditizio ha formalmente considerato il rischio di concentrazione derivante da esposizioni infragruppo come parte del suo quadro complessivo di valutazione del rischio;
  - (iii) l'ente creditizio dispone di un quadro di controllo dei rischi, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se applicabile, che monitora adeguatamente le esposizioni proposte;
  - (iv) il rischio di concentrazione che ne deriva è stato o sarà chiaramente identificato nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) dell'ente creditizio, e sarà gestito attivamente. I dispositivi, i processi e i meccanismi per la gestione del rischio di concentrazione saranno valutati nel processo di revisione e valutazione prudenziale;
  - (v) è comprovato che la gestione del rischio di concentrazione è coerente con la strategia di risoluzione del gruppo, come espressa nei piani di risanamento e risoluzione.
3. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Banca centrale europea può chiedere agli enti creditizi di presentare la seguente documentazione.
- (a) Una lettera sottoscritta dall'amministratore delegato dell'impresa madre, con l'approvazione da parte dell'organo di amministrazione, che attesti che l'ente creditizio rispetta tutte le condizioni per una esenzione ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
  - (b) Un parere legale, rilasciato da un soggetto terzo esterno indipendente o da un ufficio legale interno, e approvato dall'organo di amministrazione, in cui si dimostri che non ci sono ostacoli, derivanti dalle normative applicabili, compresa la normativa fiscale, o da accordi

vincolanti, che impediscano il tempestivo rimborso delle esposizioni da una controparte all'ente creditizio.

- (c) Una dichiarazione sottoscritta dall'amministratore delegato e approvata dall'organo di amministrazione in cui si affermi che:
  - (i) non vi sono impedimenti di fatto che ostacolerebbero il tempestivo rimborso delle esposizioni da una controparte all'ente creditizio;
  - (ii) le esposizioni infragruppo sono giustificate dalla struttura di finanziamento del gruppo;
  - (iii) il procedimento con cui si decide di approvare una esposizione verso una controparte infragruppo e il procedimento di monitoraggio e di revisione applicabili a tali esposizioni, sia a livello di soggetto giuridico che a livello consolidato, sono simili a quelli che sono applicati alle operazioni di prestito a terze parti;
  - (iv) il rischio di concentrazione derivante da esposizioni infragruppo è stato considerato come parte del quadro complessivo di valutazione del rischio dell'ente creditizio.
- (d) Documentazione sottoscritta dall'amministratore delegato e approvata dall'organo di amministrazione dell'ente creditizio attestante che le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio sono le stesse della controparte e che le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente permettono all'organo di amministrazione di monitorare costantemente il livello della grande esposizione e la compatibilità di quest'ultima con la propensione al rischio dell'ente creditizio, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se applicabile, e con i principi di sana gestione della liquidità all'interno del gruppo.
- (e) Documentazione che dimostri che il processo ICAAP identifica chiaramente il rischio di concentrazione derivante dalle grandi esposizioni infragruppo e che tale rischio è gestito attivamente.
- (f) Documentazione che dimostri che la gestione del rischio di concentrazione è coerente con la strategia di risoluzione del gruppo, come espressa nel piano di risanamento.

**Condizioni per valutare una esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento**

1. Gli enti creditizi devono tenere in considerazione i seguenti criteri al fine di poter dimostrare che un'esposizione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa le condizioni per un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
  - (a) Al fine di valutare se la natura specifica dell'esposizione, dell'organismo regionale o centrale o della relazione tra l'ente creditizio e l'organismo regionale o centrale annulla o riduce il rischio di esposizione, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi devono tenere in considerazione se:
    - (i) vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolerebbero il tempestivo rimborso dell'esposizione da parte della controparte all'ente creditizio, salvo il caso di una situazione di risanamento o risoluzione, in cui devono essere attuate le restrizioni delineate dalla direttiva 2014/59/UE;
    - (ii) le esposizioni proposte sono in linea con il normale svolgimento dell'attività dell'ente creditizio e con il suo modello imprenditoriale o giustificate dalla struttura di finanziamento della rete (network) ;
    - (iii) il procedimento con cui si decide di approvare una esposizione verso l'organismo centrale dell'ente creditizio, e il procedimento di monitoraggio e di revisione applicabili a tali esposizioni, sia a livello individuale che a livello consolidato, se applicabile, sono simili a quelli che sono applicati alle operazioni di prestito a terze parti;
    - (iv) le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio consentono allo stesso di controllare costantemente e garantire che le grandi esposizioni nei confronti del suo organismo regionale o centrale siano compatibili con la sua propensione al rischio.
  - (b) Al fine di valutare se eventuali rischi di concentrazione residui possano essere affrontati con altri mezzi parimenti efficaci, quali i dispositivi, processi e meccanismi di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE, come disposto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi devono tenere in considerazione se:
    - (i) l'ente creditizio ha processi, procedure e controlli solidi al fine di garantire che l'utilizzo dell'esenzione non determini un rischio di concentrazione che è non in linea con la sua propensione al rischio;
    - (ii) l'ente creditizio ha formalmente considerato il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso il suo organismo regionale o centrale come parte del suo quadro complessivo di valutazione del rischio;
    - (iii) l'ente creditizio dispone di un quadro di controllo dei rischi che monitora adeguatamente le esposizioni proposte;

- (iv) il rischio di concentrazione che ne deriva è stato o sarà chiaramente identificato nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) dell'ente creditizio e sarà gestito attivamente. I dispositivi, i processi e i meccanismi per la gestione del rischio di concentrazione saranno valutati nel processo di revisione e valutazione prudenziale;
2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi devono tenere in considerazione i seguenti criteri, al fine di valutare se l'organismo regionale o centrale, cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network), sia incaricato della compensazione della liquidità, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e se siano esplicitamente previste nell'atto costitutivo o nello statuto dell'organismo centrale tali funzioni, tra cui, ma non solamente, le seguenti:
- (a) il finanziamento di mercato per l'intera rete (network);
  - (b) la compensazione della liquidità nell'ambito della rete (network), nei limiti di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - (c) la fornitura di liquidità agli enti creditizi affiliati;
  - (d) l'assorbimento dell'eccesso di liquidità degli enti creditizi affiliati.
3. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Banca centrale europea può chiedere agli enti creditizi di presentare la seguente documentazione.
- (a) Una lettera sottoscritta dall'amministratore delegato dell'ente creditizio, con l'approvazione da parte dell'organo di amministrazione, che attesti che l'ente creditizio rispetta tutte le condizioni previste per la concessione di una esenzione dall'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), e dall'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - (b) Un parere legale, rilasciato da un soggetto terzo esterno indipendente o da un ufficio legale interno, e approvato dall'organo di amministrazione, in cui si dimostri che non ci sono ostacoli, derivanti dalle normative applicabili, compresa la normativa fiscale, o da accordi vincolanti, che impediscano il tempestivo rimborso delle esposizioni da parte dell'organismo regionale o centrale all'ente creditizio.
  - (c) Una dichiarazione sottoscritta dall'amministratore delegato e approvata dall'organo di amministrazione in cui si affermi che:
    - (i) non vi sono impedimenti di fatto al tempestivo rimborso delle esposizioni da parte dell'organismo regionale o centrale all'ente creditizio;
    - (ii) le esposizioni dell'organismo regionale o centrale sono giustificate dalla struttura di finanziamento della rete (network);
    - (iii) il procedimento con cui si decide di approvare una esposizione verso un organismo regionale o centrale e il procedimento di monitoraggio e di revisione applicabili a tali esposizioni, sia a livello di soggetto giuridico che a livello consolidato, sono simili a quelli che sono applicati alle operazioni di prestito a terze parti;
    - (iv) il rischio di concentrazione derivante da esposizioni nei confronti dell'organismo regionale o centrale è stato considerato come parte del quadro complessivo di valutazione del rischio dell'ente creditizio.

- (d) Documentazione sottoscritta dall'amministratore delegato e approvata dall'organo di amministrazione dell'ente creditizio attestante che le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio sono le stesse dell'organismo regionale o centrale e che le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio permettono all'organo di amministrazione dell'ente stesso di monitorare costantemente il livello della grande esposizione e la compatibilità di quest'ultima con la propensione al rischio dell'ente creditizio, a livello di soggetto giuridico e a livello consolidato, se applicabile, e con i principi di sana gestione della liquidità all'interno della rete (network).
- (e) Documentazione che dimostri che il processo ICAAP identifica chiaramente il rischio di concentrazione derivante dalle grandi esposizioni nei confronti dell'organismo regionale o centrale e che questo rischio è gestito attivamente.
- (f) Documentazione che dimostri che la gestione del rischio di concentrazione è coerente con la strategia di risoluzione della rete (network), come espressa nel piano di risanamento.